

## Diritto annuale anno 2025

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con [Decreto del 23 febbraio 2023](#), ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023/2025, l'incremento delle misure del diritto annuale adottato dalla Camere di Commercio con proprie delibere.

Resta confermato, pertanto, anche per l'anno 2025 il diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali come di seguito riportato, valido per la Camera di Commercio Frosinone Latina.\*

<b>Tipo di impresa</b>	<b>Sede</b>	<b>Unità locale</b>
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese	€ 52,80 (arrotondato € 53,00**)	€ 10,56 (arrotondato € 11,00**)
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone, società di capitali)	€ 120,00	€ 24,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)	€ 18,00	€ 0
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
<b>Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato ad eccezione delle società/ul di nuova iscrizione che pagheranno l'importo minimo previsto per le società/ul.</b>	<b>Scaglioni di fatturato</b>	<b>TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO</b>
– Società in nome collettivo	Da Euro	Ad Euro
– Società in accomandita semplice		
– Società di capitali		

<b>– Società cooperative</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>€ 200 (misura fissa)</b>
<b>– Società di mutuo soccorso</b>	<b>Oltre 100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,015%</b>
	<b>Oltre 250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,013%</b>
	<b>Oltre 500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,010%</b>
<b>– Consorzi con attività esterna</b>	<b>Oltre 1.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,009%</b>
	<b>Oltre 10.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0,005%</b>
	<b>Oltre 35.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0,003%</b>
<b>– Enti economici pubblici e privati</b>	<b>Oltre 50.000.000</b>		<b>0,001(fino ad un massimo di € 40.000)</b>
<b>– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000</b>			

- GEIE –  
Gruppo  
Europeo di  
Interesse  
Economico
- altre  
imprese  
iscritte nella  
sez  
ordinaria

**PER CIASCUNA UNITA' LOCALE /SEDE SECONDARIA  
DI SOCIETA' GIA' ISCRITTE**

**IMPORTO PARI AL 20% DELL'IMPORTO  
DOVUTO DALLA SEDE LEGALE FINO AD UN  
MASSIMO DI EURO 120,00 PER CIASCUNA  
UNITA' LOCALE**  
€ 24,00

**PER CIASCUNA UNITA' LOCALE /SEDE SECONDARIA  
DI SOCIETA' ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE O AL  
MASSIMO ENTRO 30GG DALLA PRESENTAZIONE  
DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE**

\* Per le altre Camere occorre accertarsi se le medesime hanno avuto l'autorizzazione alla maggiorazione suddetta da aggiungere all'importo base indicato nella [nota n. 339674 dell'11 novembre 2022](#)

Per le imprese di prima iscrizione o nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà scegliere se pagare contestualmente alla domanda o successivamente, con modello F24, nel termine dei 30 giorni dalla domanda suddetta (cioè dal protocollo REA); per le altre imprese (non di prima iscrizione) i termini per il pagamento coincidono con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte, il 30 giugno 2025.

In caso di trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno il pagamento dovrà avvenire solo a favore della Camera di Commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte, come per tutte le imprese già iscritte, oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d'anno.

Quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella [nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009](#) e

cioè applicando nell'ordine un primo arrotondamento al quinto decimale, poi al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a ... ,49 per difetto –da ..,50 per eccesso) sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

## Allegati

[Foglio di calcolo Diritto 2025](#)

[Informativa 2025 sezione ordinaria](#)

[Informativa 2025 sezione ordinaria con irregolarità](#)

[Informativa 2025 Sezione speciale](#)

[Informativa 2025 Sezione speciale con irregolarità](#)

[Stampa in PDF](#)

---

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 10 Giu, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Rate